COMUNE DI
PIZZIGHETTONE

CAPITOLATO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE.

A.S. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

COMUNE DI
PIZZIGHETTONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico articolato nelle seguenti tipologie:

- trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, site nel territorio comunale di Pizzighettone, da effettuarsi secondo i percorsi indicati negli allegati alla gara sulla base degli orari di inizio e termine delle attività scolastiche e delle utenze;

Per l'espletamento del suddetto servizio il Comune di Pizzighettone, nel prosieguo Ente, metterà a disposizione del committente, affidati in comodato d'uso, per l'intero periodo dell'appalto:

- n. 1 mezzo scuolabus di proprietà del Comune di Pizzighettone *(meglio descritto e identificato di seguito).*

E' necessario integrare il servizio con un secondo automezzo scuolabus e garantire la sostituzione, in caso di necessità, di entrambi gli automezzi.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 3 anni scolastici - 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sulla base di percorsi, itinerari, orari e modalità determinati dal Comune destinatario del servizio e conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, uscite didattiche nonché delle attività estive (grest/ centro estivo).

Oltre quanto sopra descritto, resta intesa la possibilità di proroga tecnica di 6 mesi tale da addivenire alla definizione di una nuova procedura di individuazione e stipula di contratto.

Il servizio dovrà iniziare, anche nelle more della firma del contratto, entro il 1° Settembre 2025. L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, l'Ente dovesse essere costretto a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto scolastico, limitatamente a queste motivazioni, è facoltà dell'Ente stesso risolvere il rapporto contrattuale instaurato con preavviso di almeno sei mesi e portare a termine l'anno in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell'appaltatore.

ART. 3 – PREZZO POSTO A BASE DI GARA

L'ammontare a base dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecutivo del servizio.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, dei mezzi, le imposte, le tasse, ed eventuali altri oneri inerenti al servizio stesso. Il gestore si farà carico di tutti i costi sostenuti per la cura, la manutenzione, la pulizia, la gestione dei mezzi nonché della revisione e del carburante del mezzo di loro proprietà, per il personale e per tutte le ulteriori forniture e servizi che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.
Sono escluse le tasse di proprietà (bollo auto), le assicurazioni e il carburante del mezzo scuolabus di proprietà del Comune di Pizzighettone, che resteranno a carico dell'Ente.

ART. 4 – VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI

Al termine dell'anno, nel caso si riscontri una variazione del numero complessivo di ore-servizio che abbia comportato una diminuzione o un aumento inferiore all'1% delle ore indicate, non si darà luogo ad alcun conguaglio. Nel caso invece la variazione di ore-servizio abbia complessivamente comportato una diminuzione o un aumento superiore all'1%, per quella parte si procederà a conguagliare il compenso spettante. Il superamento di tale limite dovrà, in ogni caso, essere tassativamente autorizzato dal Direttore dell'Esecuzione, previa richiesta dell'impresa aggiudicataria, da effettuarsi con il dovuto anticipo, sulla scorta dell'andamento tendenziale delle attività. Nessuna ora-servizio eccedente il monte ore annuo prestabilito potrà essere liquidata, se non preventivamente autorizzata per iscritto. Il conguaglio (in più o in meno) avverrà sulla base del costo orario desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

Altri servizi che venissero eventualmente richiesti saranno oggetto di contrattazione di volta in volta.

È ammessa la revisioni prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 36/2023.

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.

In tale evenienza:

A. sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;

B. l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;

C. la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)

I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).

La revisione verrà applicata solo se viene registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente, e dovrà essere prevista la clausola anche nei contratti di subappalto.

In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi da erogare.

La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto Servizio trasporto scolastico-sulla base della variazione dei seguenti indici e parametri così ponderati

- al 50 % Trasporto passeggeri su strada [0732];
- al 50 % Trasporto terreste e trasporto mediante condotte [49];

L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione.

I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it/ o http://dati.istat.it/ .

ART. 5 – ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Ente è ritenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose che venissero provocati dall'Impresa aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposite polizze assicurative per il proprio personale.

L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'Impresa aggiudicataria all'Ente prima della stipulazione del contratto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'Appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria (dove richiesta).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

ART. 7 – NORME REGOLATRICI

Il servizio è regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale, dalle norme del Codice Civile, dalle norme del Codice della Strada e dalle norme del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.; è inoltre regolato dalla normativa statale e regionale in materia e, in particolare, dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dal D.M. 18 aprile 1977 e ss.mm.ii., dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 in materia di accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada.

ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

a) L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al servizio di trasporto per gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Pizzighettone mediante proprio personale, utilizzando un proprio automezzo (scuolabus) adeguato per il servizio richiesto ed un automezzo di proprietà comunale, ovvero:

tipo e marca	targa	Anno immatricolazione	Numero posti
MERCEDES SPRINTER	FL018WZ	18/06/2017	N. 38 DI CUI 2 DI SERVIZIO

b) Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine sulla scorta del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche, nell'arco dell'anno scolastico corrispondente al periodo contrattuale; dovrà essere svolto regolarmente tutti i giorni di scuola secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va, pertanto, organizzato dall'impresa aggiudicataria in collaborazione con l'Ente tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

L'impresa aggiudicataria dovrà far salire e scendere gli alunni in prossimità dell'entrata dell'edificio scolastico, avendo cura che tutti giungano a destinazione, sorvegliandone i movimenti nel breve tratto intercorrente tra il mezzo scuolabus ed il cancello scolastico.

Spetta all'Ente comunicare all'impresa aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico.

Incluso, inoltre, nel servizio trasporto scolastico ordinario, vi sono le uscite didattiche (entro 25 km) e il servizio estivo grest / centro estivo.

c) È onere dell'Impresa aggiudicataria predisporre il piano annuale dei trasporti in base alle indicazioni fornite dall'Ente, in relazione alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, agli itinerari da effettuare, nonché alle fermate da eseguire, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

Fatti salvi incidenti ed imprevisti, non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

d) Il Piano di Trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire in ogni momento variazioni in eccesso o in difetto al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che dovessero prospettarsi al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

Nessun accordo dovrà, comunque, intervenire tra l'Impresa aggiudicataria e i genitori degli utenti in ordine all'organizzazione del servizio. In particolare nessuna fermata straordinaria potrà essere effettuata, al di fuori di quelle autorizzate dall'Ente. I conducenti risponderanno personalmente del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato che possano determinare potenziali pericoli per l'utenza o indiscriminati abbandoni di minori non presi in carico alle fermate da adulti autorizzati.

e) Nel caso in cui le autorità scolastiche comunichino la sospensione delle attività didattiche, imputabile a qualsiasi motivo, potrà essere data comunicazione all'Impresa aggiudicataria anche con un solo giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

L'Impresa aggiudicataria è altresì, tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi, a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Ente all'Impresa aggiudicataria.

f) In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata, l'Impresa aggiudicataria si impegna, su richiesta dell'Ente o dell'Istituto interessato, ad attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

g) L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasportare unicamente gli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi da parte di persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall'Ente. A tale fine l'Ente all'inizio dell'anno scolastico, e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

h) La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti. L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono in carico al conducente anche nel caso in cui l'Ente dovesse mettere a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.

i) Il Regolamento per i trasporti dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.03.2019 fissa le modalità di svolgimento del servizio. (allegato ai documenti di procedura)

j) L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare la collaborazione del proprio personale con gli accompagnatori presenti sugli scuolabus, al fine di garantire "sicurezza e benessere" nell'ambito dei servizi di supporto all'attività scolastica.

k) In caso di sciopero o assenza per malattia del proprio personale, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 9 – ITINERARI DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRAGITTI.

Per l'esecuzione del servizio si dovrà far riferimento al piano di trasporto scolastico, predisposto ai sensi dell'art. 7. A titolo esemplificativo si allega il Piano Annuale dei Trasporti relativo all'anno scolastico 2024/2025, esclusi i servizi che non verranno più effettuati.

I dati contenuti nell'allegato sono indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato a seguito di indicazione e insindacabile richiesta dell'Ente senza che ciò possa dare adito a richiesta dell'Impresa aggiudicataria di variare le condizioni di prezzo fissate nella gara, salvo quanto previsto al precedente art. 4.

Fermate

Il conducente è tenuto a far salire e scendere gli alunni alle fermate preventivamente individuate nel rispetto delle norme del codice della strada. Resta a carico della famiglia ogni responsabilità inerente l'attesa dello scuolabus ed il ritorno a casa dopo la discesa dal medesimo. In ogni caso gli autisti non potranno consentire agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di scendere dallo scuolabus se non in presenza di un genitore o di persona delegata dalla famiglia; unicamente per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado è possibile sottoscrivere liberatoria del genitore, allo scopo consegnata all'Ente e dallo stesso trasmessa per opportuna conoscenza alla ditta appaltatrice.
Il trasporto dovrà essere garantito, anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze, anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati.

ART. 10 – AUTOMEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Si precisa che lo stato e le caratteristiche funzionali degli automezzi di proprietà comunale di cui all'art.7 verranno meglio specificate in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso. Alla consegna verrà redatto nuovo verbale in contraddittorio tra le parti.

ART. 11 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi dell'Ente dati in uso per lo svolgimento del servizio con diligenza e si impegna al miglior uso in relazione alla destinazione del bene.

Qualsiasi sostituzione degli automezzi adibiti al servizio in questione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente con automezzi a loro volta aventi gli stessi requisiti di legge previsti per il servizio di cui all'oggetto.

Gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza e conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di circolazione, di trasporto promiscuo di persone ed in particolare di trasporto scolastico. A tale proposito si fa espresso richiamo all'osservanza delle disposizioni della Regione Lombardia circa le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di autobus che svolgono trasporto pubblico locale e, in particolare, la Legge Regionale n. 24 del 11/12/2006. In ogni caso l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni in materia.

L'impresa aggiudicataria si impegna a provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento dell'automezzo di sua proprietà, al fine di conservarne la perfetta efficienza e sicurezza, e pertanto a sostenere tutti gli oneri relativi all'espletamento del servizio come sotto specificato:

- Carburante, lubrificante, olio e filtri, pastiglie, gomme e manutenzione ordinaria;
- Manutenzione e pulizia sanificazione ai sensi della normativa vigente (Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e seguenti) ;
- Manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controllo periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti dei veicoli che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc);
- Assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;
- Manutenzione straordinaria;
- Revisione automezzo e tagliando.

ART. 12 – COMUNICAZIONE INCIDENTI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare all'Ente, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

A tale fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. Con il medesimo apparecchio telefonico gli autisti dovranno effettuare le chiamate a genitori ed autorità competenti in caso di assenza di adulti autorizzati al ritiro degli alunni in corrispondenza delle fermate istituite per il servizio. Le telefonate di servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria riconosciute all'interno della tariffa oraria di servizio.

ART. 13 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale dell'impresa aggiudicataria, dipendenti e/o soci, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Tale personale dovrà essere sufficiente per il totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il personale addetto alla guida dovrà, pertanto, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall'ispettorato della Motorizzazione Civile;

- possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, si impegna a fornire all'Ente l'elenco nominativo del personale impiegato in ogni singolo percorso di trasporto scolastico, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, documentando la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e la correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS,INAIL). Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, con tempestività, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'impresa aggiudicataria deve, altresì, applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza del contratto.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, incluse le procedure di controllo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del personale impegnato nella conduzione degli scuolabus, ai sensi della normativa in materia.

I conducenti addetti al trasporto scolastico dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità; in particolare durante lo svolgimento del servizio è vietato:

- usare parole o gesti volgari;
- far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dall'Ente per funzioni di sorveglianza o controllo;

- abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza; mantenere velocità superiore ai limiti di sicurezza;
- portare animali sull'autoveicolo; fumare e bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano dei trasporti.

I conducenti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini che trasportano e non possono anticipare l'orario di consegna dei bambini alle famiglie, fatti salvi i casi di guasti imprevisti al mezzo.

I conducenti hanno l'obbligo di riferire eventuali problemi emersi nel corso del tragitto, cosicché l'impresa aggiudicataria possa concordare con l'Ente l'atteggiamento da tenere nei confronti delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con le stesse. Il personale di servizio deve concordare con l'Ente eventuali comunicazioni alle famiglie, che in nessun caso devono essere lasciate alla sola discrezionalità dei conducenti.

All'impresa aggiudicataria è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità delle presenze dei conducenti sui mezzi, per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Ente, si obbliga a sostituire il personale il cui comportamento abbia dato motivo di reclamo nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, deve curare che il proprio personale:

- sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi l'abbigliamento conforme al servizio, a cura e spese dell'impresa stessa;
- consegni immediatamente all'Ente, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
- segnali subito all'Ente eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a sollevare e tenere indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente quale soggetto a qualsiasi titolo coobbligato.

ART. 14 – RESPONSABILE REFERENTE DELL'APPALTO

Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria nominerà un Responsabile referente del contratto, reperibile telefonicamente per necessità di servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente all'inizio del periodo di servizio relativo al contratto medesimo. Egli avrà il compito di mantenere i rapporti con l'Ente, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio di trasporto scolastico.

ART. 15 – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

L'Ente non riconoscerà alcun compenso all'impresa aggiudicataria per il tragitto dal deposito al luogo di inizio del servizio, né per gli eventuali tragitti che gli autisti dovessero sostenere per raggiungere quotidianamente il luogo di lavori dalle proprie residenze.

ART. 16 – OBBLIGHI A CARICO DELL' ENTE

Nella gestione del servizio oggetto del presente appalto restano a carico dell'Ente:

a) la messa a disposizione di un veicolo per la gestione del servizio;

b) la comunicazione all'impresa aggiudicataria del nominativo del Responsabile designato al servizio trasporto quale unico interlocutore dell'impresa stessa;

c) la raccolta delle iscrizioni a inizio anno scolastico e la trasmissione dell'elenco degli alunni iscritti (compresi gli eventuali aggiornamenti) all'impresa aggiudicataria;

d) l'emissione e la riscossione delle eventuali tariffe all'utenza, compresa l'adozione di provvedimenti in caso di mancato versamento delle quote dovute o in caso di comportamento non rispettoso degli orari, delle fermate o delle norme comportamentali;

e) il servizio di supporto alla vigilanza e sorveglianza degli utenti, effettuato da accompagnatori sugli scuolabus che trasportano gli alunni della scuola dell'Infanzia (in numero e per un monte ore settimanale correlato al numero di iscrizioni). Tale servizio non esonera tuttavia i conducenti dalle responsabilità civili e penali derivanti dalla funzione professionale espletata.

f) polizza assicurativa Responsabilità Civile (R.C.) verso Terzi, compresi i trasportati, per danni derivanti dall'espletamento del servizio a persone e/o cose in qualunque sua fase e dovrà.

All'Ente compete, altresì, la vigilanza sulla generale erogazione del servizio di trasporto, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità. Detta forma di vigilanza sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dallo stesso, a mezzo dell'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione dell'Ente.

ART. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti, l'Impresa aggiudicataria si impegna a:

a) comunicare all'Ente il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

b) garantire la presenza dei propri referenti, per eventuali incontri con il Responsabile designato dall'Ente, ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta dell'Unione, per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive;

c) comunicare tempestivamente all'Ente, per l'opportuna autorizzazione, eventuali variazioni di percorso e/o orario imputabili a circostanze eccezionali;

d) segnalare prontamente all'Ente eventuali disguidi e/o incidenti che dovessero capitare durante l'espletamento del servizio e ogni altra possibile controversia con le famiglie degli utenti;

e) osservare gli orari, a non modificare i percorsi e ad effettuare il numero di corse concordate. Qualora si verificassero eventi tali da costringere l'appaltatore ad interrompere il servizio, lo stesso è obbligato ad

avvertire tempestivamente l'Ente, provvedendo nel contempo a ripristinare il servizio sostituendo, se occorre, gli autoveicoli e/o il personale;

f) assumere ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di trasporto, sia per quanto riguarda l'incolumità e la sicurezza delle persone trasportate, sia per gli eventuali danni a terzi; l'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Ente, salvo gli interventi a favore dell'impresa aggiudicataria da parte delle società assicurative.

ART. 18 – CONTROLLI

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo dell'Ufficio Istruzione, dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, periodiche ispezioni e controlli per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto alunni e per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato d'oneri e dalle altre norme regolatrici in materia. L'Ente ha il diritto di disporre tutti i controlli, atti a verificare orari e percorsi, avvalendosi in particolare della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Istruzione.

ART. 19 – ONERI FISCALI

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi in oggetto.

ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria non potrà subappaltare la parte prevalente del servizio, senza autorizzazione e senza il consenso scritto dell'Ente. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Ente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota del servizio complessivo. In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo e unico responsabile di fronte al Committente del servizio.

I subappaltatori sono in ogni caso tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 21 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Ente corrisponderà all'impresa aggiudicataria, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere con il presente Capitolato, un corrispettivo annuo forfettario, determinato in sede di aggiudicazione, comprensivo del costo per il personale addetto alla conduzione dei mezzi e di tutte le spese per la manutenzione ordinaria dei mezzi medesimi, nonché di tutti i costi sostenuti per la cura, manutenzione, la gestione e la revisione dei mezzi, per il carburante e per tutte le ulteriori forniture e servizi che si renderanno necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.
Sono escluse le tasse di proprietà (bollo auto) del mezzo scuolabus di proprietà del Comune, che resteranno a carico dell'Ente.

Tale corrispettivo sarà liquidato dall'Ente all'impresa aggiudicataria di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile posticipata.

Resta inteso quanto da definirsi in sede di conguaglio come specificato all'art. 1 del presente Capitolato speciale d'appalto. A tale scopo alla fatturazione mensile dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo delle ore di servizio effettuate.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell''impresa aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 22 – PENALITÀ E DANNI CAUSATI DALLA DITTA APPALTATRICE

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato d'oneri ed è responsabile del corretto andamento del servizio.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali l'Ente si riserva di applicare le seguenti penalità a seconda della gravità dell'inadempienza ed alla eventuale recidività.

INADEMPIENZA	PENALITÀ	RECIDIVA
Mancato svolgimento del servizio	€ 500,00	€ 800,00
Ritardi nello svolgimento del servizio senza giustificato motivo	€ 300,00	€ 500,00
Comportamenti non adeguatamente rispettosi	€ 300,00	€ 500,00

L'inadempienza verrà contestata formalmente per iscritto all'impresa aggiudicataria, la quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di due giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Nel caso l'Ente valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'impresa aggiudicataria, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di venti giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.

L'applicazione di tre sanzioni nell'arco della durata del contratto, darà facoltà all'Ente di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo, inoltre, i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni l'impresa aggiudicataria, con ritenuta della cauzione.

L'Ente, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Tutti gli eventuali danni provocati dall'impresa aggiudicataria nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico, sono a totale carico della stessa. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

Per i danni provocati dagli utenti l'impresa aggiudicataria potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione all'Ente.

ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta a quanto disciplinato dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le seguenti ipotesi:

- Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa Aggiudicataria;
- Impiego di personale non dipendente dell'Impresa Aggiudicataria, senza autorizzazione;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme contenute nel presente capitolato;

- Comportamento scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

ART. 24 - ADEMPIMENTO FUNZIONALI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Sempre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

1. i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
2. le garanzie definitive;
3. polizza assicurativa.

Il Coordinatore della mensa avrà il ruolo di referente per l'Amministrazione e per gli aspetti operativi anche verso le scuole, con il compito di coordinamento generale del servizio e dovrà rappresentare l'Impresa qualora si renda necessario notificare qualunque disposizione verbale ed urgente.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.

La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata nel termine previsto dall'art. 55 del D.Lgs 36/2023 (30 giorni per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 50) e dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023 (60 giorni per l'affidamento sopra la soglia di cui all'art. 50). Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini sopra indicati, l'Appaltatore può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria eventualmente rilasciata, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'Appaltatore la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia provvisoria, se prevista; in tal caso l'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023, come precisato all'art. 28.1.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 25 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 26 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

a) Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario deve comunicare all'Ufficio

 Servizi Educativi - il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente); qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, l'Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso; tutti i dati acquisiti dall'utenza dovranno essere accuratamente custoditi, in modo da garantirne la sicurezza; sono vietate fotografie e riprese video raffiguranti minori;

b) L'aggiudicatario si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa vigente; l'aggiudicatario si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati che verranno elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto attuativo n. 101/;

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto; detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente; in ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.

ART. 27 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente capitolato, sarà definita dal giudice ordinario. Foro competente di CREMONA.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.